

“ALLEGATO C” - SCHEMADI CONCESSIONE

**UNIONE MONTANA “MARCA DI CAMERINO”
PROVINCIA DI MACERATA**

Rep. N. del

**CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI DEL DEMANIO FORESTALE DELLA REGIONE MARCHE
mediante contratto di affitto agrario in deroga alla L. 203/82. Avviso pubblicato in esecuzione
della Determinazione.....**

L'anno il giorno del mese di ,
presso la sede dell'Unione Montana “Marca di Camerino” sita in Camerino (MC), Via V. Varano 2,

TRA

_____, domiciliato presso la sede dell'Unione Montana “Marca di Camerino”,
che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____, d'ora in poi denominato
Concedente;

E

Il Sig. _____ nato a _____ e residente a _____
codice fiscale _____, d'ora in poi denominato *Concessionario*;

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 6/2005 “Legge forestale regionale” e s.m.i. e dell'art. 6 della L.R.
n. 18/2008, la gestione del Demanio Forestale Regionale è delegata alle Comunità Montane, oggi
Unioni Montane, subentrate a tutti gli effetti dal 1/01/2015 ai sensi della la L.R. n. 35/2013;

che con DGR n. 2115 del 6/08/1999, la Regione Marche, nell'ambito della delega alle Comunità
Montane delle funzioni amministrative e della gestione del Demanio Forestale Regionale, ai sensi
degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 35/97 e s.m.i., ha approvato “Criteri e Direttive per la gestione del
Demanio Forestale Regionale”;

che la Deliberazione n. 114 del 2009 del Consiglio della Regione Marche - Piano Forestale Regionale
definisce gli “Indirizzi per la gestione del Demanio Forestale Regionale”;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

Regolamento regionale n. 4 del 3/4/2015 “Disposizioni per la gestione dei beni immobili della
Regione”; Legge n. 203 del 3/05/1982 “Norme sui contratti agrari” e s.m.i.;, D.lgs. 228 del
18/05/2001, in particolare art. 5, art. 6 commi 1 e 4, art. 15;

VISTO l'Avviso pubblico pubblicato in data in esecuzione della Determinazione dell'Area
Tecnica n. del ;

DATO ATTO che l'Unione Montana "Marca di Camerino" e le Organizzazioni professionali agricole provinciali, maggiormente rappresentative sul territorio, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203 del 3/05/1982, hanno approvato il seguente schema di Concessione nonché l'Avviso del Bando pubblico, nel Verbale del 15/07/2021;

che l'assistenza prevista dallo stesso art. 45 della Legge n. 203 del 3/05/1982 è garantita dalla presenza delle Organizzazioni professionali agricole al momento del rilascio e della sottoscrizione del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) OGGETTO: l'Unione Montana "Marca di Camerino", in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari come stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 228 del 18/05/2001, concede

al sig..... nato ae residente.....CF..... che accetta, l'uso dei terreni demaniali in Comune di località , catastalmente così identificati:

Comune	Comparto/località	Foglio	Particella	Sup. catastale ha	Sup. utile concessa ha

per una superficie complessiva di ha , come da planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La presente concessione è regolata dalla Legge n. 203 del 3/05/1982 "Norme sui contratti agrari" e s.m.i., dalle norme vigenti in materia, se e per quanto applicabili, ed alle condizioni di seguito specificate, alla cui osservanza è subordinata la sua efficacia.

2) FINALITA': Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare i beni demaniali indicati al punto 1) esclusivamente per realizzare gli interventi di cui al piano di conduzione e miglioramento, relativo alla proposta progettuale presentata, in sede di partecipazione all'Avviso pubblico per la concessione dei terreni demaniali del , così come approvata dall'Unione Montana, per il comprensorio demaniale di cui sopra.

3) DURATA: Salvo anticipata disdetta dell'Unione Montana o rinuncia del concessionario, come indicato al successivo punto 8 del presente contratto, la concessione ha la durata di anni _____, a decorrere dal _____ con scadenza al _____, senza necessità di disdetta dall'una parte e dall'altra, in deroga all'art. 4 della L. n. 203/1982.

4) CANONE ANNUO: Il canone annuo complessivo per la superficie utile concessa risulta di € _____ (Euro _____), pari ad €/ha 200,00, che deve essere corrisposto entro il **31 luglio di ciascuna annata agraria**, mediante versamento su conto corrente bancario intestato a: Unione Montana "Marca di Camerino", Via V. Varano 2 - 62032 Camerino (MC)

IBAN IT 26N 03111 68830 000000013978, causale: "Canone per concessione terreni demaniali in Comune di..... annualità.....".

La prima annualità sarà versata alla stipula del contratto.

5) CAUZIONE: Si stabilisce che il concessionario dovrà versare una cauzione dell'importo di € _____, pari ad una annualità del canone da corrispondere, idonea a coprire il rischio di mancato versamento del canone ed eventuali danni patrimoniali, entro 30 giorni successivi alla stipula del presente contratto, con bonifico bancario sul conto corrente di cui sopra. La cauzione, costituita in deposito in apposito fondo, è infruttifera.

6) MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI: I beni si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario si impegna a realizzare, nel periodo di durata del presente contratto, esclusivamente gli interventi oggetto di offerta, come approvati dall'Unione Montana in sede di valutazione degli stessi, e le eventuali successive integrazioni, presentate durante il perfezionamento del procedimento amministrativo relativo all'avviso pubblico, da intendersi come già concordati tra le parti ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 228/01. Con il presente atto pertanto, lo scrivente Servizio rilascia la propria autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui sopra.

Ove per l'espletamento delle opere di cui sopra, si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle vigenti normative in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, il concessionario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze e a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione all'Unione Montana, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

L'efficacia del contratto rimane subordinata ad eventuali nuove disposizioni impartite dall'organo regionale titolare della proprietà.

7) ALTRE DISPOSIZIONI DA RISPETTARE: Il concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e pubblica sicurezza e pertanto si obbliga espressamente a sollevare l'Unione Montana da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi, nonché da ogni responsabilità per l'inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione. L'affittuario esonera l'Unione Montana da ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni a persone (compreso l'affittuario medesimo), animali o cose proprie o di terzi derivanti da guasti, furti e ogni altra causa da parte di altri affittuari, conduttori o terzi: pertanto il contratto è a totale carico e rischio del concessionario.

L'affittuario si impegna inoltre a:

- condurre i terreni nel rispetto della "Condizionalità" - Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e Criteri di Gestione Obbligatorie, ai sensi del Reg. UE 1306/2013;
- rispettare la normativa ambientale, in particolare in riferimento alle Misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, presenti sul territorio in concessione;

a) produrre la documentazione medico-sanitaria e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente relative alla monticazione del bestiame;

b) introdurre al pascolo del lotto in concessione un numero di capi animali, corrispondenti ad Unità Bovine Adulte compatibili con la sostenibilità del pascolo, in numero comunque non inferiore a **0,5 UBA/Ha e non superiore a 2 UBA/Ha**;

- c)** condurre al pascolo i riproduttori maschi solo se in regola con le norme contenute nella DGR Marche n. 2533 del 30 ottobre 2001;
- d)** mantenere in efficienza e non danneggiare le recinzioni esistenti ed i cancelli, nonché le cisterne, condutture idriche, pozzetti di derivazione e relative vasche di abbeveraggio, se presenti;
- e)** impedire il pascolo nei boschi di nuova formazione, o sottoposti al taglio, distrutti, gravemente danneggiati da incendi, nonché in quelli troppo radi o deperienti;
- f)** non abbandonare il bestiame o farlo custodire da pastori di età non idonea; non provocare danni alle piante, non usare armi da fuoco né introdurre cani in bandita, ad eccezione dei cani da guardiania, non accendere fuochi pericolosi o provocare danni all'ambiente;
- g)** fare immediata segnalazione al Servizio Veterinario, direttamente o tramite l'Unione Montana, in caso di eventi nefasti (morte per aggressione di animali selvatici, per sospetta malattia infettiva, ecc..) che coinvolgano animali al pascolo, nonché in caso di ritrovamento di carcasse di animali selvatici, qualunque sia la presunta causa di morte;
- h)** usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti;
- i)** procedere dopo il pascolamento allo sfalcio conservativo delle aree concesse, con taglio delle essenze rifiutate e spandimento delle deiezioni mature, secondo le norme vigenti;
- j)** rispettare i tempi del pascolo: per i pascoli in zona montana, superiori a 1000 m di altitudine, il periodo di pascolamento degli animali è concesso dal 1 aprile al 14 dicembre (DGR Marche n.1387 del 14/11/2016), salvo differenti disposizioni dell'Ente competente e la normativa specifica dei siti nelle Aree Natura 2000;
 - intervenire immediatamente per segnalare, e collaborare se richiesto, nei lavori di spegnimento degli incendi per qualsiasi motivo sviluppatisi, dandone immediata informazione ai servizi competenti.

Mancando a queste prescrizioni, il concessionario verserà all'Unione Montana il valore corrispondente al danno arrecato, che verrà determinato da parte dell'Ente concedente, senza esclusione delle altre penalità e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

La parte affittuaria è stata informata dell'esistenza, sui fondi, degli usi civici legati al pascolamento degli animali da allevamento, per cui la stessa si impegna al loro rispetto, qualora gli aventi diritto volessero farne uso. La parte affittuaria si impegna inoltre a consentire, sui fondi oggetto di concessione, il transito degli animali al pascolo negli spostamenti da un appezzamento ad un altro ed il passaggio per l'accesso alle fonti di abbeveraggio.

L'Unione Montana si riserva, attraverso il proprio personale, di effettuare le dovute verifiche, volte ad accertare il rispetto delle condizioni prescritte. L'affittuario deve consentire in ogni momento l'accesso al personale dell'Unione Montana o da essa incaricato, nei beni oggetto di concessione.

In deroga all'articolo 17 della Legge n. 203 del 1982, alla parte concessionaria che ha eseguito le opere come sopra specificate non verrà corrisposta l'indennità prevista dalla citata norma, corrispondente all'aumento di valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti effettuati dalla stessa e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato.

Al termine della concessione le opere realizzate saranno acquisite dal patrimonio regionale.

E' fatto divieto al concessionario di cedere in subaffitto anche parte del comparto dei terreni oggetto della presente concessione.

Il concessionario si impegna a rispettare le indicazioni dell'Unione Montana, in ordine agli impegni presi con la presentazione della proposta progettuale, ed i suggerimenti che la Commissione di valutazione delle proposte vorrà avanzare.

I beni oggetto del presente contratto, come elencati al punto 1, possono essere utilizzati integralmente, con le infrastrutture eventualmente presenti su di essi (recinzioni, punti di abbeverata, ecc...), mentre le superfici che possono essere inserite nei fascicoli aziendali dei concessionari sono esclusivamente quelle identificate nella colonna "superficie utile concessa" e classificate da AGEA come prato o pascolo.

8) REVOCA E RINUNCIA: L'Unione Montana si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione, nelle modalità previste dall'art. 5 della Legge n. 203 del 1982, nei seguenti casi:

- inadempienza del concessionario al rispetto di una delle condizioni previste dal presente contratto nonché delle normative sopra richiamate (es. autorizzazione alla monticazione);
- mancato pagamento del canone previsto, oltre il termine di giorni 30 dalla sua scadenza, e di altri oneri e spese a carico del concessionario;
- instaurazione di rapporti di subaffitto, sub concessione o altra natura a soggetti terzi;
- gravi inadempienze in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla sua conservazione e manutenzione;
- mancata o difforme realizzazione della proposta progettuale approvata e per la quale sono stati concessi i terreni o perdita dei requisiti del richiedente, che hanno permesso l'aggiudicazione;
- mancata presenza di bestiame al pascolo (come da fascicolo aziendale dell'aggiudicatario) nel corso del terzo controllo da parte del personale dell'UM, a partire dal giorno di inizio della monticazione, come autorizzata.

In caso di revoca della delega da parte della Regione Marche o per altra causa, tale per cui l'Unione Montana non possa più disporre dei terreni demaniali in argomento, o comunque per qualsiasi altro evento indipendente dalla volontà della medesima, la concessione si interromperà automaticamente, senza bisogno di ulteriori atti. Nel suddetto caso, il concessionario avrà facoltà di rapportarsi con la Regione Marche.

È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con un preavviso di sei mesi da notificare all'Unione Montana tramite raccomandata a/r o PEC.

9) DANNI: eventuali responsabilità civili o penali riconducibili ad una cattiva conduzione del fondo, aventi come effetto danni a persone, animali o cose, saranno a totale carico dell'affittuario. L'Unione Montana si riserva di procedere al recupero delle somme non corrisposte ed al risarcimento degli eventuali danni, rivalendosi sulla cauzione di cui al punto 5 del presente contratto, oltre che con l'eventuale revoca dello stesso.

10) SPESE: Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, incluse quelle di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'Imposta di Registro, sono a carico del concessionario.

11) NORMA DI RINVIO: Gli atti sopra richiamati e tutto quanto altro presupposto al presente contratto non si allegano allo stesso, ma si intendono integralmente richiamati e ne sono parte integrante; le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli.

12) ASSISTENZA: L'efficacia delle norme contenute nel presente contratto, in deroga alla normativa vigente sui contratti agrari, è garantita dall'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole, le quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne confermano la validità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge n. 11 del 1971, come sostituito dall'articolo 45 della Legge n. 203 del 1982.

Il presente atto viene compilato in triplice originale e sottoscritto da _____ per l'Unione Montana e dal concessionario, nonché dai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, scelte per l'assistenza dal concedente e dal concessionario, a conferma di validità per le finalità dell'articolo 23 della Legge n. 11 del 1971, come sostituito dall'articolo 45 della Legge n. 203 del 1982 (efficacia degli accordi). Una copia del contratto verrà depositata all'Ufficio del Registro e le altre due, una volta avvenuta la registrazione, rimarranno all'affittuario e all'Unione Montana.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, per integrale accettazione.

La Parte Concedente

La Parte Concessionaria

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole